



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 655 del 30/07/2021

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020.**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 30/07/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020.

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che,

- Con deliberazione n. 92 del 21/07/2020 è stato adottato il Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento dell'Avvocatura aziendale e per l'attribuzione dei compensi professionale agli avvocati aziendali;
- L'art. 3, comma 14 del suddetto Regolamento prevede che "nelle cause conclusesi con sentenza favorevole ma senza liquidazione delle spese di lite (c.d. "compensate"), i compensi professionali sono riconosciuti all'Avvocatura interna nei valori di cui alle Tabelle allegate al D.M. 10.03.2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012), diminuiti del 50% e tenuto conto dell'attività legale prestata all'interno della UOC Affari Legali;

Considerato che,

- con nota prot. 17700 del 04/06/2021 è pervenuta alla UOC Gestione Risorse Umane la richiesta di pagamento, a firma dell'Avv. Di Biase Chiara, Direttore UOC Affari Legali, delle competenze relative ai seguenti procedimenti con esito favorevole e spese di lite compensate:
- Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, RG 1903/2020, reclamo avverso ordinanza di rigetto art. 700 c.p.c. Rossana Genovese + AORN Malpighi Bologna:
 - Importo pari ad € 5.068,63;
- Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, R.G. 3734/2020, ricorso ex art. 700 c.p.c., Torre Rita, verbale di cessata materia con estinzione e compensazione del 05.08.2020:
 - Importo pari ad € 5.068,63;

Considerato, altresì,

che l'art. 5 del suddetto Regolamento prevede che i compensi professionali in parola siano corrisposti con determina di liquidazione adottata dal Dirigente/Direttore Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane;

Visti

l'art. 13 del citato Regolamento che prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche ai provvedimenti già pronunciati alla data di pubblicazione dello stesso e per i quali non si è ancora provveduto;

l'art.1 co. 208 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006), che espressamente prevede che le

Determinazione Dirigenziale

somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;

Ritenuto, per quanto in premessa,

di dover provvedere, nei confronti dei sopracitati dipendenti, alla liquidazione delle somme innanzi citate con la prossima stipendialità utile;

DETERMINA

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **LIQUIDARE**, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 92/2020, con la prossima stipendialità utile l'ammontare, comprensivo degli oneri contributivi a carico dell'Ente, pari ad € 10.137,26;
2. **IMPUTARE** l'importo di € 10.137,26 al conto n. 5020202150 "Incentivazione al personale per collaborazione in attività di consulenza non sanitaria";
3. **DISPORRE** che l'IRAP sia a carico dell'AORN, come previsto dall'art. 6 del Regolamento;
4. **TRASMETTERE copia della presente**
 - alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC.: Affari Legali, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
5. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

Dirigente amministrativo
Dott. Antonio De Falco

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Luigia Infante

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



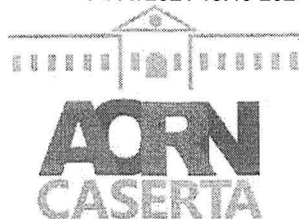
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

04/06/2021 15.40-20210017700



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Alla UOC G.R.U.

p.c. Al Direttore Amministrativo

Oggetto: Tribunale di Bologna RG 1662/2020, Tribunale di Salerno RG 3734/2020 - compensi professionali- articolo 5 commi 1 e 2 regolamento delibera n. 92/2020

Ai sensi dell'art.3, commi 6 e 14, dell'art. 5, comma 1 e 2, e dell'art.6 comma 1 del regolamento della U.O.C. Affari Legali, approvato con atto deliberativo n. 92 del 21.7.2020, si richiede il pagamento delle competenze relative ai procedimenti di seguito elencati.

Tribunale di Bologna , sezione lavoro, RG 1903/2020, reclamo avverso ordinanza di rigetto art. 700 c.p.c. Rossana Genovese + AORN Malpighi Bologna , ordinanza n. 7879/2020 (cfr allegato- cessata materia), causa di lavoro Tribunale , valore indeterminato , complessità bassa , valori medi abbattuti del 50%, totale 5068,63 euro così suddivisi

Fase di studio	3090,00 euro
Fase introduttiva	1145,00 euro
Fase di trattazione	1790,00 euro
Fase decisionale	2790,00 euro
spese generali 15%	1322,25 euro
Totale tabellare	10137,25 – 50% = 5068,63
+ 23.80% oneri riflessi	

Rispetto alla presente controversia non è stata calcolata la parcella relativa al primo grado di giudizio RG 1662/2020, concluso con ordinanza di rigetto n.5848/2020 le cui spese sono state compensate in sede di reclamo.

Tribunale di Salerno , sezione lavoro, RG 3734/2020, ricorso ex art.700 c.p.c., Torre Rita , verbale di cessata materia con estinzione e compensazione del 5.8.2020 (cfr allegato) , causa di lavoro Tribunale primo grado, causa di lavoro Tribunale , valore indeterminato , complessità bassa , valori medi abbattuti del 50%, totale 5068,63 5738,5euro così suddivisi

Fase di studio	3090,00 euro
----------------	--------------

Handwritten signature/initials

Handwritten signature



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Fase introduttiva	1145,00 euro
Fase di trattazione	1790,00 euro
Fase decisionale	2790,00 euro
spese generali 15%	1322,25 euro
Totale tabellare	10137,25 – 50% = 5068,63
+ 23.80% oneri riflessi	

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento "ai fini del versamento degli oneri riflessi e della tassazione si applica la disciplina vigente al momento della liquidazione dei compensi. L'I.R.A.P. è a carico dell'Azienda".

Gli importi dovranno essere accreditati sulla prossima mensilità.

Distinti saluti

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 3.090,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.145,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.790,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 2.790,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 8.815,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 8.815,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.322,25
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 10.137,25



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri magistrati:

dott. Emma Cosentino **PRESIDENTE rel.**

dott. Maurizio Marchesini **GIUDICE**

dott. Maria Luisa Pugliese **GIUDICE**

ha pronunciato la seguente ordinanza, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 25 novembre 2020, tenutasi con collegamento audiovisivo a distanza, nel procedimento iscritto al n. 1903/2020 R.G., promosso da:

GENOVESE ROSSANA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michela Izzo e Gennaro Masiello, elettivamente domiciliata nel Loro studio, in S. Felice a Cancelli alla via, Napoli.

RECLAMANTE

contro

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristina Caravita e Simona Maietti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in via Massarenti n. 9, Bologna.

RECLAMATA



contro

AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA,
in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall' Avv. Chiara Di
Biase, elettivamente domiciliato presso la Sede Legale dell'Ente, in via F. Palasciano,
Caserta.

RECLAMATA

Avente ad oggetto: reclamo avverso ordinanza del 19 settembre 2020 del Tribunale di
Bologna in composizione monocratica.

1. Con ricorso depositato il 2.10.2020, la Sig.ra Genovese Rossana Rosalia ha proposto
reclamo avverso l'ordinanza del 19.9.2020 del Tribunale di Bologna, in composizione
monocratica, che ha respinto la Sua domanda ex art. 700 c.p.c..

La reclamante, premessa la situazione in fatto, assumeva la sussistenza dei requisiti
per la concessione del provvedimento cautelare urgente, sollecitava la revoca del
provvedimento di rigetto e l'accoglimento della domanda con la quale chiedeva che
venisse disposto il suo trasferimento a Caserta.

Le reclamate concludevano per il rigetto della domanda.

2. L'udienza del 28.10.2020 veniva rinviata a quella del 25.11.2020 avendo la
reclamata Azienda di Caserta effettuato richiesta di svolgimento di udienza con
collegamento da remoto, dovendosi acquisire il consenso delle altre parti.

3. All'udienza, tenutasi con collegamento audiovisivo a distanza, le parti
concludevano concordemente per la dichiarazione di cessazione della materia del
contendere, atteso che la reclamante aveva preso servizio a Caserta il 16.11.2020, ma
non concordavano sulle spese.



Parte reclamante chiedeva la vittoria di spese del reclamo o la compensazione di entrambe le fasi.

Parte reclamata Azienda di Bologna concludeva per la vittoria di spese del reclamo.

Parte reclamata Azienda di Caserta per la compensazione delle spese del reclamo.

Il Tribunale riservava la decisione.

4. Il Collegio rileva che è pacifico in fatto che la reclamante ha ottenuto quello che richiedeva, essendo stata trasferita a Caserta in data 16.11.2020 e che, stante la concordemente manifestata volontà delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Sulle spese sembra giusto disporre la compensazione per entrambe le fasi, come richiesto dalla reclamante.

La situazione appariva complessa e controvertibile. Pur avendo la ricorrente di fatto ragione, tanto da ottenere in corso di causa quanto preteso, dopo che entrambe le Aziende Ospedaliere ne avevano ostacolato in vario modo il soddisfacimento, tuttavia varie ragioni di diritto militavano contro l'accoglimento della sua prospettazione, come indicato nel provvedimento reclamato.

P.Q.M.

- dichiara cessata la materia del contendere.
- compensa interamente tra le parti le spese di entrambe le fasi del giudizio.

Si comunichi.

Bologna l'1.12.2020.

Il Presidente rel.
Emma Cosentino





N. R.G.Lav. 1662/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice unico, nella persona del dott. Carlo Sorgi, ha pronunciato la seguente ordinanza, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18/9/2020, nel procedimento iscritto al n. 1662/2020, promosso da:

ROSSANA GENOVESE, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avvocato IZZO MICHELA, presso il cui studio è pure elettivamente domiciliata Indirizzo Telematico

RICORRENTE

Contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO SANT'ORSOLA MALPIGHI DI BOLOGNA, rappresentata e difesa per mandato a margine della memoria di costituzione e risposta dall'avvocato MAIETTI SIMONA, presso il cui studio, è pure elettivamente domiciliata VIA MASSARENTI N. 9 40138 BOLOGNA AORN DI CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO, con sede in Caserta, Via F. Palasciano, rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art.83 III comma c.p.c. e art.10 DPR 123/2001, dall' Avv.to Chiara Di Biase al quale elettivamente domicilia in Caserta alla via F. Palasciano presso la Sede Legale dell'Ente

CONVENUTI

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.

Svolgimento e motivi

Con ricorso ex art.700 c.p.c. ROSSANA GENOVESE, dipendente di ruolo dell'AOU Policlinico S.Orsona Malpighi di Bologna, con qualifica di infermiere professionale, ha presentato ricorso davanti al Tribunale di Bologna, affinché fosse riconosciuto il diritto a beneficiare della mobilità nella procedura di mobilità in ambito nazionale di cui alla delibera n.343 del 27.12.2019 dell' AORN DI CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO. Dichiarava la ricorrente per motivi personali di avere richiesto ed ottenuto comando in forza dell'art. 42 bis D.Lgs 151/2001 presso l'Asl di Caserta, con decorrenza dal 1.04.2020 e fino al 31.03.2023. Nel contempo la Genovese partecipava all'avviso di mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 35 posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere- ctg D - comparto sanità, per le esigenze dell'AORN di CASERTA in forza di deliberazione n. 214 del 19.3.2019; nonostante il NO trasmesso dall'azienda di Bologna in data 07.8.2020 con deliberazione n. 148 del 07.8.2020 L'AORN di



CASERTA ha disposto la chiusura della procedura di mobilità, in assenza di motivazione, laddove la ricorrente era già da tempo nella condizione oggettiva e soggettiva di poter essere trasferire presso l'AORN, avendo il nulla osta e dunque la unica prerogativa per legge; nonostante l'AORN di Caserta in un primo momento bandisse la mobilità per 35 unità, successivamente aprisse ad ulteriori 33 unità, deliberazione del 27.02.2020 n. 212, . e ciò sul presupposto dell'assetto del fabbisogno di cui alla pianta organica stilata nel 2019 e per il periodo 2019-2021 ed il 09.3.2020 si aggiungessero ulteriori 13 unità con deliberazione n. 253. Veniva quindi richiesto con il presente ricorso che inaudita altera parte, venisse ordinato il trasferimento della istante presso l'AORN di CASERTA atteso il grave periculum in mora, dato dalla deliberazione intervenuta in data 07.8.2020 n. 148, di cui si chiedeva l'annullamento incidenter tantum per i motivi addotti di illegittimità ed inefficacia nei confronti della istante, nonché dalla impossibilità di ripetizione di concorso per mobilità verso l'AORN Caserta e considerando che la Azienda Sant'Orsola Malpighi si trovava a 650 Km dalla famiglia dell'istante (ed è per tale motivo che la stessa partecipava alla mobilità) fissando la udienza di discussione, e che venisse accolto il ricorso d'urgenza perché ammissibile e fondato, atteso che, risultava l'unico strumento idonea a determinare la tutela dell'istante.

Si costituiva in giudizio l'AORN di Caserta chiedendo il rigetto del ricorso. In primo luogo si eccepiva l'improcedibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione n. 214 del 19.3.2019 e del relativo bando di mobilità. Inoltre si eccepiva la tardività del ricorso ex art. 700 c.p.c. in considerazione dello stato complessivo della procedura. Ancora la ricorrente, in termini di assoluta genericità, assumeva l'illegittimità dell'atto deliberativo n.148/2020 con il quale l'Azienda di Caserta aveva dichiarato concluso il procedimento di reclutamento di personale infermieristico mediante utilizzo della graduatoria approvata con deliberazione n. 343/2019 , senza tuttavia aver impugnato la predetta delibera e senza averne chiesto, in via preliminare, la disapplicazione.

Il ricorso, pertanto , doveva essere respinto. Nel merito veniva rilevato che la Genovese avrebbe dovuto innanzitutto indicare la posizione occupata in graduatoria e, quindi, chiedere, in via preliminare, che fosse accertata la illegittimità di tutte le delibere che disponevano l'utilizzo della graduatoria e dalle quali riteneva essere stata pretermessa. La circostanza che la ricorrente non abbia neppure indicato la posizione occupata in graduatoria renderebbe il ricorso improcedibile, inammissibile, oltre che infondato, anche perché precluderebbe, secondo l'AORN, la possibilità di accertare e valutare la sussistenza dell'interesse a ricorrere anche rispetto agli altri soggetti collocati in graduatoria e rispetto alle delibere di utilizzo della graduatoria.

Si costituiva in giudizio l'azienda di Bologna chiedendo il rigetto del ricorso. Veniva rilevato come alcuna doglianza specifica veniva svolta nei confronti dell'AOU di Bologna con il ricorso cautelare salvo il rinvio al giudizio di merito ove secondo la difesa avversaria "la domanda nel merito risulta essere l'accertamento della illegittimità della condotta di entrambe le aziende per assenza di accordo al fine di adempiere al trasferimento e ciò con condanna al risarcimento del danno subito per la acclarata condotta arbitraria ed illegittima determinando dei gravi pregiudizi sulla vita dell'istante". Per altro la generica censura rispetto alla presunta illegittimità della condotta appariva assolutamente priva di pregio e comunque non provata per i motivi in fatto e in diritto che potevano il corretto agire dell'AOU di Bologna e quindi



l'assenza del requisito del fumus boni iuris del presente ricorso nonché del periculum in mora.

All'udienza del 18/9/2020 le parti concludevano ed il giudice si riservava ordinanza.

Ritiene il giudice, sciogliendo la riserva, che il ricorso non possa essere accolto.

Nella graduatoria prodotta dalla parte ricorrente la stessa risulta posta al n.186 su complessivi 464 partecipanti e anche considerando gli ampliamenti indicati in ricorso (35 posto in partenza oltre ad altri 33 ed altri 13 per un totale di 81 posizioni utili) non si comprende in base a cosa ritenga sussistere un diritto così evidente sotto il profilo del fumus per azionare un ricorso ex art. 700 c.p.c. , posto che il NO dell'azienda di Bologna costituisce solo una condizione e non la condizione per avere la mobilità richiesta. Su questo dubbi, stante anche il legittimo riferimento in udienza della difesa dell'azienda felsinea relativamente alla carenza del periculum (il comando a Caserta è fino al 2023) sussistono su entrambe i profili richiesti nel il provvedimento. Ad oggi non sappiamo a che punto è arrivata la graduatoria una volta dichiarata conclusa la procedura di mobilità ed in ogni caso dovrebbero attendersi eventuali interventi successivi (auspicabilmente per il futuro alla luce della stretta attualità) per coprire le scopertura di organico, che per altro allo stato non comportano automaticamente il diritto ad un posto in termini di mobilità stante la necessità comunque di copertura delle spese.

Stante la genericità delle motivazioni alla base dell'illegittimità del comportamento dell'AORN di Caserta, per altro non tali da determinare la temerarietà della pretesa, ed in particolare la carenza di allegazione a conforto delle proprie pretese, ritiene il giudice di dover condannare parte ricorrente al pagamento delle spese a favore delle aziende costituite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna GENOVESE ROSANNA al pagamento delle spese della fase del giudizio che liquida per AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO SANT'ORSOLA MALPIGHI DI BOLOGNA e AORN DI CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO in € 1.823,00 oltre Iva, Cpa, oltre 15% spese generale per ogni parte costituita.

Bologna il 18/9/2020

Il Giudice Unico
Carlo Sorgi



Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità bassa**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 3.090,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.145,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.790,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 2.790,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 8.815,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 8.815,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.322,25
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 10.137,25

**STORICO: Fascicolo - Tribunale Ordinario Di Salerno Diritto del Lavoro -
R.G. 3734 / 2020**

Descrizione: ISCRITTO A RUOLO GENERALE
Documento: Si
Data Evento: 27/07/2020
Data Registrazione: 28/07/2020 10:53

Descrizione: FASCICOLO ASSEGNATO AUTOMATICAMENTE ALLA SEZ. 01
Documento: No
Data Evento: 28/07/2020
Data Registrazione: 28/07/2020 10:55

Descrizione: FASCICOLO ASSEGNATO AL GIUDICE D'ANTONIO ANNA MARIA
Documento: No
Data Evento: 28/07/2020
Data Registrazione: 28/07/2020 10:55

Descrizione: FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI IL 05/08/2020 12:00
Documento: Si
Data Evento: 28/07/2020
Data Registrazione: 28/07/2020 13:13

Descrizione: FASCICOLO RIASSEGNATO AL GIUDICE LAUDATI IPPOLITA (per Altro-sezione
feriale)
Documento: No
Data Evento: 28/07/2020
Data Registrazione: 28/07/2020 11:13

Descrizione: AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA COSTITUITO, DIFESO
DALL'AVVOCATO CHIARA DI BIASE
Documento: Si
Data Evento: 30/07/2020
Data Registrazione: 31/07/2020 08:17

Descrizione: DEPOSITATO ATTO DOCUMENTI DA PARTE DI avv di biase
Documento: Si
Data Evento: 04/08/2020
Data Registrazione: 04/08/2020 13:13

Descrizione:	FASCICOLO ESTINTO
Documento:	No
Data Evento:	05/08/2020
Data Registrazione:	05/08/2020 12:31



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.92 DEL 21.07.2020.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €10.137,26

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5020202150 - Incent.personale collab.attività consul.non sanit. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/07/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri